

**Comune
di Ollastra**



**Provincia
di Oristano**

ORDINANZA DEL SINDACO

☒ art. 50 D. Lgs. 267/2000

Prot. n. 4049 del 05.09.2022

ORDINANZA n. 21 del 05.09.2022	OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DELLA WEST NILE DISEASE (FEBBRE DEL NILO) E DI ALTRE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI
---	---

IL SINDACO

PRESO ATTO che nel territorio italiano continua a crescere il numero di casi umani di infezione da *West Nile Virus*;

PRESO ATTO che, come riportato nel bollettino **epidemiologico della WND in Italia n.10** del 24.08.2022 pubblicato dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo (Centro di Referenza Nazionale per la malattie esotiche degli animali), i risultati delle attività di sorveglianza nei confronti del virus del *West Nile* e del virus Usutu in Italia aggiornati al 23.08.2022 mostrano che nell'ultima settimana di sorveglianza continua a crescere il numero di casi umani di infezione da *West Nile Virus*. In particolare, dall'inizio di giugno 2022 sono stati segnalati in Italia 301 casi confermati di infezione da *West Nile Virus* (WNV) nell'uomo (230 nell'ultimo bollettino); di questi 160 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (19 Piemonte, 8 Lombardia, 85 Veneto, 7 Friuli-Venezia Giulia, 37 Emilia-Romagna, 3 Toscana, 6 Sardegna), 45 casi identificati in donatori di sangue (5 Piemonte, 6 Lombardia, 23 Veneto, 11 Emilia-Romagna), 93 casi di febbre (1 Piemonte, 3 Lombardia, 84 Veneto, 3 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna) e 3 casi sintomatici (3 Veneto). Il primo caso umano della stagione è stato segnalato dal Veneto nel mese di giugno nella provincia di Padova. Tra i casi confermati, sono stati notificati 15 decessi (9 in Veneto, 3 in Piemonte, 1 in Lombardia e 2 in Emilia-Romagna). Nello stesso periodo sono stati segnalati 3 casi di Usutu virus in donatori di sangue (2 Friuli-Venezia Giulia, 1 Piemonte).

In Sardegna, la sorveglianza attuata su uccelli stanziali e selvatici, zanzare, cavalli e uomo, ha confermato la circolazione sia del virus sia della *West Nile Disease* e sia dell'USUTU virus;

RILEVATO che nel territorio regionale anche nel corso del 2022 si è manifestata la circolazione virale per la *West Nile* con segnalazione di cinque casi confermati di infezione da *West Nile Virus* (WNV) nell'uomo nella forma neuro-invasiva verificatisi nella provincia di Oristano e uno nella provincia di Cagliari;

CONSIDERATO che nel corso della stagione estiva, il territorio comunale è interessato da rilevanti infestazioni di zanzara;

TENUTO CONTO del disagio prodotto dalla presenza dell'insetto, fino a compromettere nelle ore serali la normale fruizione da parte dei cittadini degli spazi pubblici e privati e di recare disturbo anche all'interno di edifici abitativi;

CONSTATATO che gli interventi di monitoraggio e lotta finora attuati dagli enti competenti sulle strade ed altre aree pubbliche non risultano sufficienti ad assicurare un adeguato controllo degli insetti, i cui focolai di diffusione risultano spesso localizzati in giardini privati, cantieri edili, depositi di attività artigianali, industriali e commerciali;

RAVVISATA quindi la necessità, per garantire l'efficacia dell'azione dell'Ente, di estendere l'effettuazione dei trattamenti disinfestanti anche all'interno delle aree private sopra ricordate;

RAVVISATA ALTRESÌ la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica anche al fine di prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo quali la *Chikungunya*, *West Nile Disease* e Usutu virus attraverso la puntura di insetti vettori, e in particolare delle zanzare;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO ALTRESÌ che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti o accertati di *Chikungunya* e/o di *West Nile Disease* o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune potrà provvedere ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate e ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n.833;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che spetta al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire e/o fronteggiare emergenze igienico-sanitarie pubbliche e private;

VISTO il Piano Regionale Integrato per la Sorveglianza della West Nile Disease 2015 - 2018 approvato con determinazione dalla Direzione Generale della Sanità Regione Sardegna n. 1511 del 28/11/2016 e ss.mm.ii..

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2019, pubblicata in GU Serie Generale n. 305 del 31.12.2019, "Proroga dell'Ordinanza del 4 agosto 2011 e successive modificazioni, recante: Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale";

VISTO il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 1/csr del 15 gennaio 2020;

VISTA la nota ministeriale del 5.04.2022 prot. n. 8750 avente a oggetto: "WND e USUTU: Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025. Aggiornamento Allegato 4 - anno 2022".

Comune di Ollastra		Provincia di Oristano
--------------------------------------	---	---

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 19613 del 10.08.2022.

ORDINA

sino al 31 dicembre di ogni anno, sempre comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici della norma, possibili in relazione a cambiamenti meteo climatici in atto;

1) Ai gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree verdi o strutturate, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse e aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche, di:

- **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia e/o innaffiamento. Diversamente, procede alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;
- **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, **provvedendo** al taglio periodico dell'erba e delle sterpaglie;
- **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

2) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, che con particolare riferimento alle attività svolte possono generare accumuli e ristagni di acque piovane, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano di formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso

onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

3) Ai responsabili dei cantieri, di:

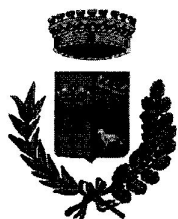
- **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

4) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di orti, vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua, in caso di innaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- **eseguire** adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

5) Ai privati cittadini, di:

- **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovi-trappole inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;

Comune di Ollastra		Provincia di Oristano
--------------------------------------	---	---

- **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;
- **pulire** i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

6) A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree verdi pubbliche e/o private è fatto obbligo di effettuare trattamenti straordinari adalticidi mediante ditte specializzate secondo le modalità indicate dalle Linee guida di riferimento (come ad esempio quelle definite dalla Regione Emilia Romagna, "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adalticidi contro le zanzare", reperibili al seguente collegamento <http://www.zanzaratigreonline.it/lineeguidaperglioperatori.aspx>) e secondo le seguenti prescrizioni:

- le operazioni di disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie di animali non bersaglio, in particolare alle api;
- siano utilizzati esclusivamente biocidi, PMC e/o altri prodotti specificatamente autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute;
- i trattamenti siano sospesi in presenza di vento o pioggia;
- siano apposti con sufficiente anticipo (almeno 48 ore) appositi avvisi per informare il vicinato della data ed ora in cui verrà effettuato il trattamento con indicazioni precise sulla qualità del prodotto impiegato e tutte le informazioni di pronto soccorso.

ORDINA INFINE

A tutti i destinatari della presente Ordinanza, per il periodo di vigenza del provvedimento:

- di permettere l'accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale della ditta incaricata alla disinfestazione ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui trattamenti.

RACCOMANDA

- ai frequentatori dei cimiteri cittadini di provvedere alla sostituzione dell'acqua nei contenitori con cadenza almeno settimanale;

- al personale di custodia delle scuole di ogni ordine e grado di provvedere alla vigilanza affinché nei periodi di chiusura degli istituti non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre, collocati negli spazi verdi, ecc.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le inadempienze saranno riscontrate;

che la violazione a quanto disposto nella presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 7- bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 sino ad €. 500,00;

che la presente ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Regionale della Salute, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione sul sito Internet del comune al fine di garantire la divulgazione.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Per quanto prescritto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

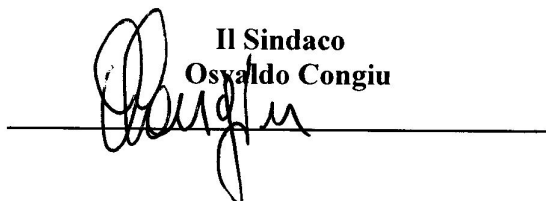
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene pubblicata nell'Albo Pretorio e si trasmette in copia a:

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
Alla Questura di Oristano
Alla Stazione Carabinieri
Alla Asl di Oristano Dipartimento Territoriale di Prevenzione
Alla Provincia
All'Ufficio Tecnico Comunale

SEDE

Il Sindaco
Ossaldo Congiu



**Comune
di Ollastra**



**Provincia
di Oristano**

Si attesta che la presente ordinanza viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/09/2022

Ollastra, . . 06/09/2022

**Il Funzionario incaricato
Istruttore P.L. Valentina Pirastu**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Ollastra, . .

Il funzionario incaricato